Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 75° **Roma - Sabato, 10 novembre 1934 - Anno XIII** **Numero 264**

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 264 DEL 10 NOVEMBRE 1934-XIII:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 69: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Abbruciamento di titoli ed elenco dei titoli rappresentanti obbligazioni 6 per cento di Credito comunale serie speciale « Città di Torino », « Città di Trieste », « Città di Venezia » e « Città di Catania », estratti il 2 novembre 1934 e di quelli sorteggiati nelle precedenti estrazioni e non ancora presentati pel rimborso.

(10091)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 28 settembre 1934, n. 1770.

Approvazione del piano regolatore particolareggiato edilizio di Firenze, per la zona adiacente alla nuova stazione ferroviaria di Santa Maria Novella.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta l'urgente e assoluta necessità di approvare il piano regolatore per la sistemazione edilizia della zona della città di Firenze adiacente alla nuova stazione di Santa Maria Novella, in modo che detta stazione possa essere inaugurata per l'epoca fissata;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quelli per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato il piano regolatore particolareggiato edilizio di Firenze per la zona adiacente alla nuovo stazione ferroviaria di Santa Maria Novella secondo il progetto esaminato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con voto n. 1197 del 30 giugno 1934-XII, con le seguenti modificazioni:

1° il piano stradale della piazza antistante alla stazione dovrà essere sistemato in modo che il traffico cittadino sia separato da quello della stazione ferroviaria;

2° l'isolato tra la via Faenza e la via Guelfa, nella parte prospettante piazza del Crocifisso, dovrà avere l'allineamento risultante dal prolungamento della nuova via.

Un esemplare di questo piano, costituito da una planimetria tinteggiata in iscala 1:1250 e da un elenco in data 21 febbraio 1934-XIII, dei beni da espropriarsi, documenti approvati con deliberazione podestarile 25 gennaio 1934-XII, vistati d'ordine Nostro dal Ministro per i lavori pubblici, sarà depositato all'Archivio di Stato.

Art. 2.

Nessuno avrà diritto ad indennità per la risoluzione dei contratti di locazione, conseguente alle espropriazioni da eseguirsi a norma del presente decreto.

L'indennità dovuta ai proprietari degli immobili espropriati sarà determinata sulla media tra il valore venale e l'imponibile netto risultante dalla media del triennio 1931-1933 capitalizzato ad un tasso variabile dal 3,50 % al 7 % a seconda delle condizioni dell'edificio e della località.

Nella determinazione delle indennità di espropriazione dovrà tenersi conto del puro valore dell'immobile considerato indipendentemente dalla maggiore edificabilità del terreno sul quale esso insiste, derivante dal presente piano, e dovrà essere escluso qualsiasi coefficiente di valore in più od in meno che, direttamente od indirettamente, mediatamente od immediatamente, dipenda o consegua dalla adozione, approvazione ed esecuzione totale o parziale del piano.

Art. 3.

Per l'esecuzione delle espropriazioni dei beni compresi nell'elenco come sopra approvato il comune di Firenze potrà, a suo insindacabile giudizio, seguire, o la procedura normale stabilita dalla legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità 25 giugno 1865, n. 2359, oppure seguire la procedura speciale abbreviata di cui al successivo articolo.

Qualora il Comune scelga di seguire la procedura normale, i termini stabiliti dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359, potranno essere abbreviati con decreto del prefetto da pubblicarsi nei modi di legge.

Art. 4.

Per la procedura abbreviata si seguiranno le seguenti norme:

a) il prefetto della provincia di Firenze, in seguito a richiesta del comune di Firenze, dispone perchè in contraddittorio col Comune stesso e coi rispettivi espropriandi, venga formato lo stato di consistenza dei beni da espropriarsi e sulle risultanze dello stato di consistenza ed in base ai criteri di valutazione di cui all'art. 2 del presente decreto, sentito ove occorra un tecnico da lui scelto nell'albo degli ingegneri della provincia di Firenze, determina la somma che dovrà depositarsi alla Cassa depositi e prestiti quale indennità di espropriazione unica ed inscindibile per ogni proprietà a tacitazione di tutti i diritti reali inerenti alla proprietà stessa. Tale provvedimento è notificato agli espropriandi nelle forme delle citazioni;

b) nel decreto di determinazione delle indennità il prefetto deve pure stabilire i termini entro i quali l'espropriante deve eseguire il deposito presso la Cassa depositi e prestiti dell'importo dell'indennità di cui sopra;

c) effettuato il deposito l'espropriante dovrà richiedere al prefetto il decreto di trasferimento di proprietà e di immissione in possesso degli stabili contemplati nello stato di consistenza dei beni di cui al comma *a)* del presente articolo;

d) tale decreto del prefetto, deve essere a cura dell'espropriante trascritto all'Ufficio delle ipoteche e successivamente notificato agli interessati nella forma delle citazioni.

La notificazione del decreto tien luogo di presa di possesso dei beni espropriati;

e) nei trenta giorni successivi alla notifica suddetta gli interessati possono proporre avanti l'autorità giudiziaria competente le loro opposizioni relativamente alla misura delle indennità come sopra determinate;

f) trascorsi i trenta giorni dalla notifica di cui al comma *d)* del presente articolo, senza che sia stata prodotta opposizione, l'indennità come sopra determinata e depositata diviene definitiva;

g) le opposizioni di cui al comma *e)* del presente articolo sono trattate con la procedura stabilita dall'art. 51 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, ma per l'eventuale nuova valutazione debbono applicarsi i criteri ed i riferimenti stabiliti con l'art. 2 del presente decreto.

Art. 5.

Il comune di Firenze è autorizzato ad imporre ai proprietari dei beni confinanti o contigui, che siano avvantaggiati dall'attuazione del piano regolatore approvato dal presente decreto, i contributi stabiliti dall'art. 77 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e con le modalità di applicazione e di esazione stabilite dalla legge stessa, ed agli altri beni comunque avvantaggiati, i contributi di miglioria di cui agli articoli 236 e seguenti del testo unico della legge sulla finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931, numero 1175.

Art. 6.

Il comune di Firenze è autorizzato a comprendere nelle espropriazioni anche i beni attigui alle aree destinate ad uso pubblico, l'occupazione dei quali beni giovi ad integrare le finalità dell'opera ed a soddisfare le sue prevedibili esigenze future.

Prima di procedere alla espropriazione dei beni occorrenti per l'attuazione del piano, il Comune deve farne notifica ai rispettivi proprietari e contemporaneamente invitarli a dichiarare entro un termine fissato se o meno intendano essi stessi addivenire alla edificazione o ricostruzione sulla loro proprietà singolarmente se proprietari dell'intera zona o riuniti in consorzio, secondo le norme estetiche ed edilizie, le modalità ed i termini che il Comune stabilirà in relazione ai vincoli del piano ed alle disposizioni del regolamento edilizio d'igiene vigenti nel Comune stesso.

Gli inviti di cui al presente articolo saranno, a cura del Comune, notificati ai proprietari interessati nella forma delle citazioni secondo l'elenco desunto dalle intestazioni catastali.

Art. 7.

Gli atti di espropriazione ed i contratti di acquisto di immobili, compresi gli atti preliminari fatti dal Comune direttamente o in suo nome e conto stipulati dopo l'entrata in vigore del presente decreto, per l'esecuzione del presente piano regolatore, saranno assoggettati alla tassa di registro e di trascrizione nella misura fissa di L. 10 per ogni trapasso ed ogni trascrizione.

I mutui da contrarsi eventualmente dal comune di Firenze per l'esecuzione delle opere riguardanti l'attuazione del piano suddetto, saranno esenti dalla imposta di ricchezza mobile.

Art. 8.

Tutte le costruzioni eseguite sia dal Comune che da privati per l'attuazione del piano, compiute entro il termine stabilito per la esecuzione del piano stesso, godranno della esenzione venticinquennale dalla imposta e dalle sovrimposte comunale e provinciale sui fabbricati.

Art. 9.

Per quanto si riferisce a sistemazioni che interessino beni demaniali o beni altrimenti soggetti per legge a speciale sorveglianza delle autorità pubbliche ed i servizi ferroviari, saranno presi dal comune di Firenze preventivi accordi tecnici e finanziari con le Amministrazioni competenti.

Art. 10.

Per l'esecuzione del piano è assegnato il termine di cinque anni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 11.

Il Governo del Re ha facoltà di approvare con Regio decreto e previa la osservanza della procedura stabilita dall'articolo 87 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, le parziali modificazioni del presente piano regolatore, che nel corso della sua attuazione si rendessero necessarie.

Art. 12.

In quanto non disposto o modificato con la presente legge valgono le norme della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 13.

Il presente decreto verrà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA
DE FRANCISCI — JUNG — PUPPINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *novembre* 1934 - *Anno XIII*
Atti del Governo, registro 353, *foglio* 38. — MANCINI.

REGIO DECRETO LEGGE 18 ottobre 1934, n. 1771.

Norme per le concessioni di temporanea introduzione nel Regno di merci colpite da divieto, per essere trasformate.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923, convertito in legge 7 luglio 1927, n. 1495, e successive modificazioni;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di stabilire le norme generali da applicare nel caso di merci che, in deroga ai divieti di importazione, vengano ammesse alla introduzione nel Regno per essere lavorate e trasformate con l'obbligo di riesportarle;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quelli per le corporazioni, per gli affari esteri, per l'agricoltura e foreste e per la grazia e giustizia:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 8 del R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923, convertito in legge 7 luglio 1927, n. 1495, è aggiunto il seguente comma:

« Nei casi di deroghe ai divieti di importazione, autorizzate dal Ministro per le finanze, per merci destinate ad essere riesportate dopo aver subito nel Regno una lavorazione o trasformazione, è in facoltà del Ministro stesso di subordinare la concessione della temporanea importazione alla condizione che, a garanzia della riesportazione delle merci, sia prestata alla dogana una cauzione da stabilire in relazione al valore delle merci da importare temporaneamente ».

Art. 2.

Il presente decreto che entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 ottobre 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — ACERBO — DE FRANCISCI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1934 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 353, foglio 45. — MANCINI.

REGIO DECRETO 28 settembre 1934, n. 1772.

Approvazione nel Regno, Tripolitania, Cirenaica e Isole italiane dell'Egeo, della Convenzione internazionale sulla reciproca protezione contro la febbre « dengue ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri e per l'interno, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le colonie e per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data nel Regno, Tripolitania, Cirenaica e Isole italiane dell'Egeo alla Convenzione internazionale sulla reciproca protezione contro la febbre « dengue » stipulata in Atene il 25 luglio 1934.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore nei termini stabiliti dall'art. 8 della Convenzione di cui all'articolo precedente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO — PUPPINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 novembre 1934 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 353, foglio 7. — MANCINI.

Convention internationale sur la protection mutuelle contre le fièvre dengue, du 25 juillet 1934.

Sa Majesté le Roi d'Albanie, le Président du Reich Allemand, Sa Majesté le Roi de Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord, Sa Majesté le Roi des Bulgares, Sa Majesté le Roi d'Egypte, le Président de la République Espagnole, le Président de la République Française, le Président de la République Hellénique, Sa Majesté le Roi d'Italie, Sa Majesté le Roi de Roumanie, le Président de la République Turque, le Président du Conseil Central Exécutif de l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques, Sa Majesté le Roi de Yougoslavie,

désirant coopérer dans le but de prévenir et combattre la propagation de la fièvre dengue et considérant que les mesures qui seront prises dans ce but seront déterminées par la Convention,

ont décidé de conclure une Convention à cet effet et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi d'Albanie:

Monsieur SOTIR LACI, Chargé d'Affaires *a. i.* d'Albanie à Athènes.

Le Président du Reich Allemand:

Son Excellence Monsieur ERNST EISENLOHR, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire d'Allemagne à Athènes.

Sa Majesté le Roi de Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord:

Son Excellence Monsieur SYDNEY WATERLOO C. B. E. Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de Sa Majesté Britannique à Athènes.

Sa Majesté le Roi des Bulgares:

Son Excellence Monsieur PIERRE NEICOV, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de Bulgarie à Athènes.

Sa Majesté le Roi d'Egypte:

Son Excellence ALI SERRY OMAR BEY, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de Sa Majesté le Roi d'Egypte à Athènes.

Le Président de la République Espagnole:

Son Excellence Monsieur PEDRO GARCIA CONDE, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de la République Espagnole à Athènes

Le Président de la République Française:

Son Excellence Monsieur ADRIEN THIERRY, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de la République Française à Athènes.

Le Président de la République Hellénique:

Son Excellence Monsieur ANDRÉ DELMOUZOS, Directeur Général du Ministère des Affaires Etrangères, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire.

Sa Majesté le Roi d'Italie:

Son Excellence Monsieur PIERFILIPPO DE ROSSI Nobile del LION NERO, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire d'Italie à Athènes.

Sa Majesté le Roi de Roumanie:

Son Excellence Monsieur C. LANGA RASCANO, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de Roumanie à Athènes.

Le Président de la République Turque:

RIFKI REFIK BEY, Chargé d'Affaires *a. i.* de la République Turque à Athènes.

Le Président du Conseil Central Exécutif de l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques:

Son Excellence Monsieur MICHEL KOBEZKY, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaires de l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques.

Sa Majesté le Roi de Yougoslavie:

Son Excellence Monsieur BOCHKO CHRISTITCH Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de Yougoslavie à Athènes.

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit :

Art. 1.

Lorsque la dengue apparaîtra sous la forme épidémique dans l'un des territoires auxquels la présente Convention est applicable, l'Autorité supérieure d'Hygiène de ce territoire en fera la notification aux autorités sanitaires de tous les autres territoires auxquels la Convention est applicable.

Elle tiendra l'Office International d'Hygiène Publique au courant de la marche de l'épidémie.

Art. 2.

Lorsque dans l'un des territoires auxquels la présente Convention est applicable une épidémie de dengue aura été constatée dans un port ou dans la région avoisinant un port, l'Autorité sanitaire dudit port recommandera aux capitaines, et éventuellement aux médecins des navires, de faire procéder aussitôt après le départ du port, à la recherche et la destruction des moustiques et de leurs larves dans toutes les parties accessibles du navire, notamment dans les cabines, les postes d'équipages, les cambuses, les cuisines, les chaufferies, les réservoirs d'eau et tous locaux spécialement susceptibles de donner asile aux moustiques.

Elle invitera le médecin, et à défaut le capitaine, à prendre les dispositions nécessaires pour que, si des cas de dengue venaient à se produire à bord, les malades puissent être isolés dans des conditions telles qu'ils ne puissent pas être piqués par des moustiques.

Art. 3.

Dans l'un des territoires auxquels la présente Convention est applicable, tout navire provenant d'un port où règne une épidémie de dengue et arrivant dans un port où l'Autorité sanitaire a lieu de craindre que la maladie ne s'y propage, en raison de la présence en nombre élevé de moustiques susceptibles de la transmettre, pourra être soumis aux mesures suivantes :

a) Arraisonnement, comportant la réponse, par le médecin et à défaut par le capitaine, à la question :

« Y a-t-il, ou y a-t-il eu à bord des personnes atteintes de dengue? ».

b) Visite médicale :

Les malades atteints de dengue depuis moins de 5 jours, qui désireraient quitter le navire seront débarqués de jour, et pourront être isolés à terre, suivant les instructions des Autorités sanitaires compétentes, dans des conditions qui les mettent à l'abri des piqûres de moustiques, jusqu'à expiration d'un délai de 5 jours à partir du début de la maladie.

c) Inspection du navire en vue de s'assurer qu'il n'y existe pas de Stégomyia, sous la réserve qu'il serait tenu compte des mesures déjà prises en cours de route. Au cas où la présence à bord de Stégomyia serait constatée, l'Autorité sanitaire du port pourra faire procéder à la destruction des moustiques.

d) Exceptionnellement, l'Autorité sanitaire du port pourra, si elle le juge nécessaire en raison des circonstances, mettre les passagers debarqués sous surveillance et consigner les équipages à bord, sauf si la sortie est demandée pour des raisons de service, jusqu'à l'expiration d'un délai de 8 jours à partir de l'exposition du risque.

Art. 4.

Lorsque l'existence de l'épidémie de dengue est établie dans un des territoires auxquels la présente convention est applicable, ayant une frontière de terre avec un autre territoire auquel la Convention est aussi applicable, les Autorités sanitaires de ce dernier territoire peuvent, si elles le jugent nécessaire, prendre à ces frontières les mesures suivantes :

a) Les passagers peuvent être mis sous surveillance, pour une période ne dépassant pas 8 jours à partir du dernier jour de l'exposition à l'infection.

b) Les passagers suspects d'être atteints de la fièvre de dengue, depuis moins de 5 jours, peuvent être isolés, suivant les instructions des Autorités sanitaires, dans des conditions qui les mettent à l'abri des piqures de moustiques jusqu'à l'expiration d'un délai de 5 jours à partir du début de la maladie.

Art. 5.

Les mesures exposées dans les articles 3 et 4 seront considérées comme constituant un maximum des limites dans lesquelles les Gouvernements détermineront la procédure, qui sera appliquée respectivement dans les ports et frontières de terre.

Art. 6.

La présente Convention portera la date de ce jour.

Elle sera ratifiée et les ratifications seront déposées le plus tôt possible au Gouvernement de la République Hellénique, qui communiquera toute ratification aux Etats contractants ou adhérants.

Art. 7.

La présente Convention sera accessible à l'adhésion des Gouvernements de tout Pays qui ne l'a pas signée.

Les adhésions seront communiquées par la voie diplomatique au Gouvernement de la République Hellénique, qui informera tous les autres Gouvernements contractants ou adhérants.

Art. 8.

La présente Convention entrera en vigueur après qu'un délai d'un mois aura été écoulé depuis la réception par le Gouvernement Hellénique des ratifications ou adhésions de deux Gouvernements.

Les adhésions ou ratifications, qui seront reçues après la date de la mise en vigueur de la présente Convention, conformément au paragraphe ci-dessus, auront effet un mois après le jour de leur réception par le Gouvernement de la République Hellénique.

Art. 9.

1. Chacune des Hautes Parties contractantes pourra déclarer, soit au moment de sa signature, soit au moment du dépôt de sa ratification ou de son adhésion, que son acceptation de la présente Convention engage seulement les territoires mentionnés dans sa déclaration et que la Convention sera appliquée seulement aux territoires ainsi mentionnés. La déclaration peut être limitée aux territoires métropolitains du Gouvernement qui fait la déclaration, ou à l'un ou plusieurs de ses protectorats, colonies ou territoires sous mandat.

2. Tout Gouvernement contractant peut ultérieurement notifier au Gouvernement de la République Hellénique qu'il désire que la Convention soit appliquée à tout territoire non mentionné dans sa déclaration conformément au paragraphe précédent, soit que le territoire métropolitain ait fait la

déclaration, ou une de ses colonies, protectorats ou territoires sous mandat.

3. Tout Gouvernement contractant peut après l'expiration d'un délai de 5 ans, à partir de la mise en vigueur de la Convention, conformément au paragraphe 1 de l'article 8, notifier au Gouvernement de la République Hellénique qu'il désire que la présente Convention cesse de s'appliquer à certains de ses territoires auxquels la Conventio s'applique conformément au paragraphe susmentionné de cet article, et la Convention cessera de s'appliquer aux territoires, mentionnés dans cette déclaration, 6 mois après la date de la réception de la notification par le Gouvernement de la République Hellénique.

4. Le Gouvernement de la République Hellénique communiquera à tous les Gouvernements ayant signé ou adhéré toutes déclarations ou notifications reçues en vertu du paragraphe précédent de cet article.

5. La présente Convention sera déposée aux Archives du Gouvernement de la République Hellénique, et communiquée pour enregistrement au Secrétariat de la Société des Nations, dès qu'elle sera mise en vigueur conformément à l'article 8.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention.

Fait à Athènes, le 25 juillet 1934, en un seul exemplaire, qui restera déposé aux archives du Gouvernement Hellénique et dont les copies, certifiées conformes, seront remises aux autres Parties contractantes.

Pour l'*Albanie*:
SOTIR LACI

Pour l'*Allemagne*:
ERNST EISENLOHR

Pour la *Grande-Bretagne* et l'*Irlande du Nord*:
SYDNEY WATERLOO C. B. E.

Pour la *Bulgarie*:
PIERRE NEICOV

Pour l'*Egypte*:
ALI SERRY OMAR BEY

Pour l'*Espagne*:
PEDRO GARCIA CONDE

Pour la *France*:
ADRIEN THIERRY

Pour la *Grèce*:
ANDRÉ DELMOUZOS

Pour l'*Italie*:
DE ROSSI DEL LION NERO

Pour la *Roumanie*:
C. LANGA RASCANO

Pour la *Turquie*:
RIFKI REFIK BEY

Pour l'*Union des U. R. S. S.*:
MICHEL KOBEZKY

Pour la *Yougoslavie*:
BOCHKO CHRISTITCH

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
SUVICH.

REGIO DECRETO 4 ottobre 1934, n. 1773.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in parrocchia della Chiesa della Gran Madre di Dio, in Roma.

N. 1773. R. decreto 4 ottobre 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta, agli effetti civili, la Bolla Pontificia in data 1° dicembre 1933, relativa alla erezione in parrocchia della Chiesa della Gran Madre di Dio, in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1934 - Anno XIII

REGIO DECRETO 13 settembre 1934, n. 1774.

Riconoscimento della personalità giuridica della Congregazione delle Figlie di S. Giuseppe con Casa madre in Rivalba.

N. 1774. R. decreto 13 settembre 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Congregazione delle Figlie di San Giuseppe, con Casa madre in Rivalba (Torino), ed è autorizzato il trasferimento alla stessa di alcuni immobili in suo possesso da epoca anteriore al Concordato ed attualmente intestati a terzi.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 20 settembre 1934, n. 1775.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto delle Suore Passioniste, con Casa generalizia in Castello di Signa.

N. 1775. R. decreto 20 settembre 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Istituto delle Suore Passioniste, con Casa generalizia in Castello di Signa (Firenze), e viene autorizzato il trasferimento allo stesso degli immobili siti in Signa, Cisternino, Isnello e Livorno, del complessivo valore di L. 670.000, in suo possesso da tempo anteriore al Concordato ed attualmente al nome di terzi intestatari.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 20 settembre 1934, n. 1776.

Riconoscimento della personalità giuridica della provincia Lauretana dei Frati Minori, con sede in Matelica.

N. 1776. R. decreto 20 settembre 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Provincia Lauretana dei Frati Minori, con sede in Matelica, e viene autorizzato il trasferimento alla stessa dei beni immobili in suo possesso da epoca anteriore al Concordato ed attualmente intestati a terzi.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 28 settembre 1934, n. 1777.
Riconoscimento della personalità giuridica dell'Ordine dei Chierici Regolari Minori, con sede in Roma.

N. 1777. R. decreto 28 settembre 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Ordine dei Chierici Regolari Minori, con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1934 - Anno XII

DECRETO MINISTERIALE 27 ottobre 1934.
Revoca di autorizzazione a gestire magazzini generali in Reggio Emilia.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, concernente l'ordinamento dei magazzini generali, nonchè il regolamento approvato con R. decreto 16 gennaio 1927, n. 126;
Visto il decreto Ministeriale 24 aprile 1933-XI, che autorizza la Società emiliana industria serica all'esercizio dei magazzini generali in Reggio Emilia;
Constatata la impossibilità da parte della Società anonima emiliana industria serica di gestire i magazzini generali come sopra autorizzati;
Sentito il parere espresso dalle Autorità locali competenti;

Decreta:

Art. 1.

È revocato il decreto 24 aprile 1933-XI, che autorizza la Società anonima emiliana industria serica a gestire in Reggio Emilia magazzini genearali a norma delle disposizioni vigenti.

Art. 2.

Il Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Reggio Emilia curerà l'osservanza del presente decreto.

Il presente decreto di revoca sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 ottobre 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro*: ASQUINI.

(10062)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 886 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Percovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Percovich Michele, figlio del fu Giovanni e di Maria Zancovich nato a Sanvincenti il 6 settembre 1872, e abitante a Sanvincenti (Rapoghi), è restituito a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Percuzzi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli, nati a Sanvincenti dall'or defunta Maria Rade: Antonio, il 24 marzo 1902; Martino, il 16 novembre 1905; Rodolfo, il 22 luglio 1908; Giuseppe, il 22 marzo 1912; Maria, il 4 dicembre 1915; Giovanni, il 31 ottobre 1898 ed Oliva, il 30 novembre 1921, nonchè alla nuora Brandich Maria, moglie di Giovanni, figlia di Matteo e di Roinich Fosca, nata a Sanvincenti il 5 marzo 1904 ed alla nuora Percovich Fosca fu Antonio e di Mattossich Agata moglie di Antonio Percovich nata a Sanvincenti il 28 aprile 1908, ed ai nipoti, figli di Antonio e di Percovich Fosca, nati a Sanvincenti: Renato, il 15 gennaio 1929 e Fosca il 1° agosto 1926.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 1° dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(7781)

N. 887 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Percovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Percovich Michele, figlio del fu Giorgio e della fu Fosca Pecchizza nato a Sanvincenti il 17 agosto 1861, e abitante a Sanvincenti, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Percuzzi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Rade Rosa fu Martino e fu Russich Giovanna, nata a Sanvincenti il 28 settembre 1876, ed ai figli nati a Sanvincenti: Rosa, il 15 dicembre 1901; Oliva, il 23 agosto 1907; Michele, il 19 febbraio 1909; Maria, il 5 marzo 1911; Giuseppe, il 13 marzo 1912; Amalia, il 23 maggio 1914 ed Albina, il 22 febbraio 1917; nonchè alla nuora Nivolich Eufemia fu Michele e di Fosca Drandich ved. del fu Giovanni Percovich, nata a San-

vincenti il 6 ottobre 1886, ed alle nipoti, figlie del fu Giovanni e di Eufemia Xivolich, nate a Sanvincenti: Donata, il 15 febbraio 1922 e Caterina, il 26 febbraio 1923.

Il présente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 1° dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(7782)

N. 875 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Percovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Percovich Giovanni, figlio di fu Michele e della fu Eufemia Obrovaz, nato a Sanvincenti il 20 gennaio 1857 e abitante a Sanvincenti, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Percuzzi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla terza moglie Tomissich Oliva di Antonio e di Caterina Ottozzan, nata a Sanvincenti il 22 marzo 1885, ed ai figli nati a Sanvincenti: Michele, il 10 agosto 1919; Giovanni, il 4 ottobre 1921 ed Antonio, il 10 maggio 1926.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 28 novembre 1931 . Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(7791)

N. 871 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Percovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata:

Decreta:

Il cognome del sig. Percovich Giovanni, figlio di fu Antonio e della fu Maria Madrussan, nato a Sanvincenti il 3 agosto 1895 e abitante a Sanvincenti, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Percuzzi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Bencich Mattea di Martino e di Perusco Fosca, nata a Sanvincenti il 19 settembre 1892, ed ai figli: Antonio, il 21 marzo 1914; Giovanni, l'11 settembre 1919 ed Eufemia, il 24 agosto 1922.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 30 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(7792)

N. 892 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Percovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Percovich Natale, figlio di fu Antonio e della fu Maria Mattias, nato a Sanvincenti il 24 dicembre 1856 e abitante a Sanvincenti, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Percuzzi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Predeu Caterina fu Martino e fu Agata Burich, nata a Sanvincenti il 21 giugno 1858.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 28 novembre 1931 . Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(7793)

N. 893 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Percovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Percovich Tito, figlio di Giorgio e di Maria Bursich, nato a Sanvincenti il 4 agosto 1898 e abitante a Sanvincenti, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Percuzzi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Ottochian Maria fu Giovanni e di Mattossich Fosca, nata a Sanvincenti il 30 gennaio 1892, ed ai figli nati a Sanvincenti: Albina, il 1° novembre 1921; Federico, il 3 maggio 1924 e Mario Giovanni, il 24 aprile 1926.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 28 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(7794)

N. 885 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Percovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Percovich Michele, figlio di fu Antonio e di Caterina Ronich, nato a Sanvincenti il 14 dicembre 1887 e abitante a Sanvincenti, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Percuzzi ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 29 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(7795)

N. 891 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Percovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Percovich Natale, figlio di fu Antonio e della fu Maria Madrussan, nato a Sanvincenti il 23 marzo 1901 e abitante a Sanvincenti, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Percuzzi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome forma italiana anzidetta anche alla moglie Bullessich Maria di Martino e di Mazzan Marianna, nata a Sanvincenti il 2 novembre 1894, ed alle figlie nate a Sanvincenti: Maria, il 17 aprile 1920; Eufemia, il 13 giugno 1923 ed Angelina-Amalia, il 10 aprile 1929.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 28 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(7796)

N. 916 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Petrovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Petrovich Giovanni, figlio di fu Giuseppe e della fu Eufemia Petrovich, nato a Sanvincenti il 6 agosto 1892 e abitante a Sanvincenti, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Petroni ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Bilich Fosca fu Matteo e fu Fosca Clobas, nata a Sanvincenti il 26 aprile 1893.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 30 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(7797)

N. 913 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Petrovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Petrovich Antonio, figlio di fu Giuseppe della fu Eufemia Petrovich, nato a Sanvincenti il 18 gennaio 1901 e abitante a Sanvincenti, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Petroni ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Bursich Fosca fu Giuseppe e di Mattea Ronich, nata a Sanvincenti il 23 aprile 1900, ed ai figli nati a Sanvincenti: Giovanni, 22 maggio 1922, e Martino, il 21 settembre 1923.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 30 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(7798)

N. 849 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Petrovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Petrovich Giovanni, figlio di Pietro e della fu Schiglian Maria, nato a Bellei (Ossero) il 16 febbraio 1890 e abitante a Bellei, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Petroni ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Juriacco Maria di Marco e di Musich Domenica, nata a Bellei il 19 agosto 1891, ed ai figli nati a Bellei: Marco, il 30 agosto 1912; Federico, il 30 gennaio 1915; Giovanni, il 16 dicembre 1918; Maria, il 14 aprile 1920; Domenica, il 28 aprile 1923 e Caterina, il 20 luglio 1926, nonchè al padre Pietro Petrovich fu Pietro e fu Camalich Gaspara, nato a Bellei il 4 febbraio 1866.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 3 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(7799)

N. 848 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Petrovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Petrovich Giovanni, figlio di fu Pietro e della fu Camalich Gaspara, nato a Bellei (Ossero) il 16 ottobre 1859 e abitante a Bellei, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Petroni ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Stanich Antonia fu Giovanni e fu Muscardin Francesca, nata a Bellei il 1° marzo 1861.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 3 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(7800)

N. 601 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Ronich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Ronich Giovanni, figlio del fu Natale e di Maria Ottozzan, nato a Sanvincenti il 4 novembre 1883 e abitante a Sanvincenti, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Roni ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Missan Fosca di Matteo e di Maria Piglian, nata a Sanvincenti il 1° novembre 1887, ed ai figli, nati a Sanvincenti: Matteo, l'8 settembre 1917; Giovanni, il 20 febbraio 1920.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Roma, addì 27 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(7826)

N. 587 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Rucconich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Rucconich Giovanni, figlio del fu Domenico e della fu Sidrovich Caterina, nato a Ossero il 7 febbraio 1869 e abitante a Ossero, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Rocconi ».

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 9 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(7827)

N. 588 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Rucconich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Rucconich Mario, figlio del fu Domenico e della fu Caterina Sidrovich, nato a Ossero il 3 ottobre 1871 e abitante a Ossero, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana « Rocconi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla seconda moglie Soccolich Giacinta fu Filippo e fu Soccolich Domenica, nata a Neresine il 18 giugno 1881, ed ai figli nati a Ossero: Giuseppe, il 19 marzo 1920; Giacinta, il 7 marzo 1921; Lodovico, il 25 agosto 1923, nonchè ai figli della prima defunta moglie, Carlich Antonia, nati ad Ossero: Maria, il 20 agosto 1912; Antonio, il 17 febbraio 1914; Guerrino, il 4 dicembre 1915.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 9 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(7828)

N. 589 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che i cognomi « Rucconich » e « Gercovich » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della sig.a Gercovich Caterina ved. Rucconich Domenico, figlia del fu Giovanni e della fu Maria Zuclich, nata a Ossero il 22 aprile 1872 e abitante a Ossero, sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Gerconi » e « Rocconi » (Gerconi Caterina ved. Rocconi).

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana di « Rocconi » anche ai figli nati a Ossero: Gaudenzio, il 21 aprile 1903; Giuseppe, il 20 aprile 1905; Romana, il 16 febbraio 1907; Francesco, il 6 aprile 1909; Roberto, il 6 aprile 1909 (gemelli); Leonardo, nato il 5 agosto 1912; Antonia, il 9 febbraio 1914.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 9 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(7829)

N. 590 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori nelle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Rucconich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Rucconich Antonio, figlio del fu Domenico e di Gercovich Caterina, nato a Ossero il 7 marzo 1897 e abitante a Ossero, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Rocconi ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Rumen Antonia fu Giovanni e di Cortese Faustina, nata a Neresine, il 9 novembre 1905, ed al figlio Ferruccio, nato a Ossero il 12 aprile 1926.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 9 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(7830)

N. 586 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che i cognomi « Rucconich » e « Carlich » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della sig.ra Carlich Maria ved. Rucconich figlia del fu Domenico e della fu Domenica Dundich, nata a Neresine il 28 giugno 1873 e abitante a Ossero, sono restituiti a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Carli » e « Rocconi » (Carli Maria ved. Rocconi).

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 9 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(7834)

N. 577 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Rucconich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Rucconich Antonio, figlio di Mario e di Stanich Gaspara, nato a Ustrine (Ossero) il 10 dicembre 1876 e abitante a Ustrine (Ossero), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Rocconi ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Petrinich Francesca fu Domenico e di Musich Francesca, nata a Ustrine il 27 agosto 1890, ed alle figlie nate a Ustrine: Maria, il 20 settembre 1912 ed Emma, il 1° aprile 1914.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 9 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(7833)

N. 584 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Rucconich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Rucconich Antonio, figlio del fu Andrea e della fu Giovanna Vodarich, nato a Neresine il 18 maggio 1896 e abitante a Neresine, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Rocconi ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Soccolich Giuditta di Antonio e fu Albina Bracco, nata a Neresine il 21 luglio 1905, ed alle figlie nate a Neresine: Albina, il 29 novembre 1925 ed Ida, il 17 gennaio 1928.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 9 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(7831)

N. 578 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Ruconich (Rucconich) » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Ruconich (Rucconich) Domenico, figlio del fu Mario e della fu Gaspara Stanich, nato a Ustrine (Ossero) il 5 ottobre 1883 e abitante a Ustrine (Ossero) è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Rocconi ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Marussich Francesca fu Giovanni e di Musich Maria, nata a Ustrine il 18 febbraio 1891, ed ai figli nati a Ustrine: Domenico, il 21 dicembre 1912; Giovanni, il 17 marzo 1915; Maria, il 18 luglio 1917 ed Anna, il 19 marzo 1921.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 9 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(7832)

N. 583 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Rucconich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Rucconich Maria, figlia di fu Andrea e della fu Giovanna Vodarich, nata a Neresine il 24 agosto 1891 e abitante a Neresine è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Rocconi ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla sorella Caterina, nata a Neresine il 13 giugno 1900.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 9 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(7835)

N. 579 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Ruconich » (Rucconich) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Ruconich (Rucconich) Giovanni, figlio del fu Mario e della fu Gaspara Stanich, nato a Ustrine (Ossero) il 22 agosto 1871 e abitante a Ustrine (Ossero), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Rocconi ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Cuglianich Caterina fu Antonio e fu Maria Diselich, nata in Aquilonia (Cherso) il 5 settembre 1879, ed ai figli, nati a Ustrine: Vittoria, 23 dicembre 1908; Mario, 25 agosto 1911, e Martino, 25 marzo 1915.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 18 settembre 1931 - Anno IX

Il prefetto: Foschi.

(7836)

N. 205-1 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Rucconich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Rucconich Antonio, figlio di Domenico e di Maria Zorovich, nato a Neresine il 22 novembre 1929 e abitante a Neresine, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Rocconi ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 14 settembre 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SERRA.

(7837)

N. 620 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Giuseppe Rucconich;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Neresine e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al sig. Rucconich Giuseppe del fu Antonio e della fu Soccolich Domenica, nato a Neresine il 28 marzo 1886, residente a Neresine, piazza S. Marco, 361, di condizione agricoltore, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Rucconich in « Rucconi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche della moglie Camalich Maria di Costante e di Anelich Maria, nata a Neresine il 27 agosto 1889.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni Ministeriali anzidette.

Pola, addì 12 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(7838)

N. 613 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Domenico Rucconich;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Neresine e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al sig. Rucconich Domenico di Domenico e della Elisa Rucconich, nato a Neresine il 1° aprile 1888, residente a Neresine, via S. Francesco, 35, di condizione marittimo, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Rucconich in « Rucconigi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Rucconich Domenica di Giovanni e di Maria Soccolich, nata a Neresine l'11 gennaio 1891 ed ai figli, nati a Neresine: Silvano, 4 agosto 1914; Tuga, 22 luglio 1922; Leda, 2 novembre 1926.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni Ministeriali anzidette.

Pola, addì 13 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(7839)

N. 2194 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto:

Ritenuto che il cognome « Rucconich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Rucconich Valeria, moglie di Romano, figlio di Gercovich Gaudenzio e di Caterina Zorovich, nata a Neresine e abitante a Neresine, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Rocconi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche al figlio Giuseppe di Romano, nato a Neresine il 15 gennaio 1931.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 17 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(7840)

N. 617 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Rucconich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Rucconich Giovanni, figlio del fu Andrea e della fu Giovanna Marinzulich, nato a Neresine il 26 febbraio 1859 e abitante a Neresine, V. al Duomo n. 301, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Rocconi ».

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 15 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(7841)

N. 603 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Rudan » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Rudan Domenico, figlio di Giovanni e di Fosca Puch, nato a Sanvincenti il 15 dicembre 1899 e abitante a Sanvincenti, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Rodani ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Roce Caterina di Giacomo e di Caterina Ghergorovich, nata a Gimino il 16 luglio 1901, ed alle figlie nate a Sanvincenti: Albina, il 16 ottobre 1922 e Maria il 20 gennaio 1925.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 27 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(7842)

N. 270 A.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Andricich Francesco;
Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Neresine e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;
Veduto l'art. 2 del Regio decreto-legge precitato;

Decreta:

Al sig. Andricich Francesco fu Mario e della fu Maria, nato a Neresine il 2 settembre 1875 e residente a Neresine, via Rotonda n. 140, di condizione maestro muratore è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Andricih in « Andricci ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Dundich Caterina fu Giovanni e fu Oliva Rucconich, nata a Neresine il 26 agosto 1878, ed ai figli, nati a Neresine: Francesco il 7 marzo 1905, Giuseppe il 15 novembre 1907, Maria il 29 dicembre 1908 ed Antonio il 15 febbraio 1904, nonchè alla nuora Zoroni Giovannina di Gaspare e di Angela Zuclich, moglie di Antonio, nata a Neresine il 15 settembre 1909.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni Ministeriali anzidette.

Pola, addì 4 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(7845)

N. 2215 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Bartolich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bartolich Giuseppe, figlio del fu Matteo e di Labignan Antonia, nato a Caroiba Subiente (Montona) il 14 marzo 1900 e abitante a Montona, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bartoli ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche al fratello Francesco, nato a Caroiba Subiente il 25 gennaio 1907.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 7 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(7846)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 57.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: mod. 241 — Data: 25 febbraio 1922 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Palermo — Intestazione: Gelarda Raffaele fu Gaetano — Titoli del Debito pubblico: nominativi 2 — Rendita: L. 140, consolidato 3,50 per cento, con decorrenza omessa.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 31 ottobre 1934 - Anno XIII.

Il direttore generale: CIARROCCA.

(10069)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*)

Diffida per smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in pari data, ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati certificati provvisori del Prestito del Littorio.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 46 — Numero del certificato provvisorio: 5284 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 2 febbraio 1927 — Ufficio di emissione: Fiume — Intestazione: Zrinsciak Maria — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 47 — Numero del certificato provvisorio: 3992 — Consolidato 5 % — Data di emissione: omessa — Ufficio di emissione: Avellino — Intestazione: Chierici Fernanda — Capitale: L. 5000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 49 — Numero del certificato provvisorio: 31628 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 31 dicembre 1927 — Ufficio di emissione: Udine — Intestazione: Jez Giuseppe fu Francesco — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 51 — Numero del certificato provvisorio: 1276 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 7 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Sassari — Intestazione: Piga Antonio — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 52 — Numero del certificato provvisorio: 11204 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 22 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Trento — Intestazione: Cipolla Giuseppe fu Natale — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 53 — Numero del certificato provvisorio: 8979 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Trento — Intestazione: Cipolla Francesca di Giuseppe — Capitale: L. 100.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento dei suddetti certificati provvisori, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè « se l'opponente ne fosse in possesso » i certificati provvisori denunziati smarriti, si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli definitivi del Prestito del Littorio corrispondenti ai certificati di cui trattasi.

Roma, 31 ottobre 1934 - Anno XIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(10071)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 234

Media dei cambi e delle rendite

dell'8 novembre 1934 - Anno XIII

Stati Uniti America (Dollaro)	11.745
Inghilterra (Sterlina)	58.75
Francia (Franco)	77.25
Svizzera (Franco)	382 —
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	3.05
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.741
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	11.98
Cecoslovacchia (Corona)	49.07
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.64
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.6904
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	2.96
Olanda (Fiorino)	7.95
Polonia (Zloty)	222.50
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	169.50
Svezia (Corona)	3.045
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	88.45
Id. 3,50 % (1902)	87.05
Id. 3 % lordo	66.80
Prestito Conversione 3,50 %	88.90
Buoni novennali 5 % Scadenza 1934	100 —
Id. id. 5 % id. 1940	104.75
Id. id. 5 % id. 1941	105.175
Id. id. 4 % id. 1943	101.425
Obbligazioni Venezie 3,50 %	94.875

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.